

ALLEGATO "B" AGENZIA CAMPANA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE STATUTO	ALLEGATO "B" AGENZIA CAMPANA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE STATUTO
Articolo 1 (Natura e finalità)	Articolo 1 (Natura e finalità)
1. L'Agenzia Campana per l'edilizia residenziale – ACER - è ente pubblico non economico della Regione Campania, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile nel rispetto dello Statuto, delle norme e dei regolamenti vigenti. 2. L'ACER è sottoposto all'indirizzo, controllo e alla vigilanza della Regione Campania in conformità al Regolamento n. 4/2016 e al presente statuto. 3. L'Agenzia informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio del bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi. 4. L'ACER attua il coordinamento delle politiche abitative con gli indirizzi della pianificazione territoriale, sostenendo l'incremento della disponibilità di alloggi di edilizia residenziale pubblica prioritariamente attraverso la riqualificazione urbana, la rigenerazione sostenibile, l'acquisto del patrimonio edilizio esistente e il contrasto del consumo di suolo derivante dalla dispersione degli insediamenti nel territorio rurale. 5. Le attività dell'ACER sono dirette, nel rispetto delle competenze degli Enti locali: a) a rispondere al fabbisogno abitativo delle famiglie meno abbienti e a quello di particolari categorie sociali mediante l'incremento e la rigenerazione del patrimonio pubblico di alloggi; b) ad ampliare l'offerta di abitazioni in locazione permanente o a termine, a canone ridotto rispetto ai valori di mercato, anche mediante il concorso dei soggetti privati, privilegiando i promotori di interventi di riqualificazione; c) a favorire gli interventi di manutenzione, di recupero e sostituzione del patrimonio edilizio esistente, per renderlo adeguato ai requisiti di risparmio energetico, di sicurezza sismica e accessibilità stabiliti dalle norme vigenti in materia, in base alla legislazione comunitaria, nazionale e regionale.	1. L'Agenzia Campana per l'edilizia residenziale (da ora in poi ACER o Agenzia) è ente pubblico non economico della Regione Campania, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile nel rispetto dello Statuto, delle norme e dei regolamenti vigenti. 2. ACER è sottoposta all'indirizzo, controllo e alla vigilanza della Regione Campania, che ne approva lo Statuto e le relative modifiche, anche su proposta del CDA dell'Agenzia. 3. La sede legale dell'Agenzia è in Napoli, Via Domenico Morelli n. 75. 4. L'Agenzia informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio del bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi. 5. ACER attua il coordinamento delle politiche abitative con gli indirizzi della pianificazione territoriale, promuovendo l'incremento della disponibilità di alloggi di edilizia residenziale pubblica, prioritariamente attraverso la riqualificazione urbana, la rigenerazione sostenibile, l'acquisto del patrimonio edilizio esistente e il contrasto del consumo di suolo derivante dalla dispersione degli insediamenti nel territorio rurale. 6. Le attività di ACER sono dirette, nel rispetto delle competenze degli Enti locali: a) a rispondere al fabbisogno abitativo delle persone e famiglie meno abbienti e a quello di particolari categorie sociali mediante l'incremento e la rigenerazione del patrimonio pubblico di alloggi; b) ad ampliare l'offerta di abitazioni in locazione permanente o a termine, a canone ridotto rispetto ai valori di mercato, anche mediante il concorso dei soggetti privati che propongono interventi di riqualificazione; c) a promuovere e realizzare interventi di manutenzione, di recupero e sostituzione del patrimonio edilizio esistente, per renderlo adeguato ai requisiti di risparmio energetico, di sicurezza e accessibilità stabiliti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

Articolo 2 (Sede) 1. L'ACER è articolata in cinque dipartimenti corrispondenti ciascuno ai disciolti IACP della Campania, aventi sede presso gli attuali uffici degli Istituti. La sede legale è presso il dipartimento territoriale di Napoli. Articolo 3 (Funzioni) 1. L'ACER, nel rispetto degli indirizzi programmatici della Giunta regionale, provvede: a) alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica mediante il recupero, l'acquisto o la nuova costruzione di immobili, destinati alla locazione permanente a favore delle fasce sociali più deboli; b) alla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica proprio dell'Agenzia o di altri Enti pubblici; c) alla eventuale alienazione del patrimonio di proprietà, nel rispetto della normativa vigente e dei programmi di vendita adottati dalla Giunta regionale; d) alla realizzazione, acquisto o recupero, con risorse proprie, di unità immobiliari ad uso residenziale destinate prevalentemente alla locazione a canone concordato, allo scopo di soddisfare le esigenze abitative manifestate da particolari categorie sociali, nonché di unità immobiliari ad uso non residenziale; e) alla redazione di progetti ed alla realizzazione di interventi edilizi, opere di urbanizzazione ed infrastrutture affidati all'ACER dalla Regione, dagli enti locali e da altri soggetti pubblici e privati; f) alla erogazione in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale di servizi di assistenza e consulenza tecnica ed amministrativa, anche in regime convenzionale, agli enti locali e agli altri enti pubblici, per lo svolgimento dell'attività e per la gestione dei servizi di loro competenza, assumendone eventualmente anche la diretta realizzazione e gestione; g) alla stipula di convenzioni con i comuni e gli altri enti pubblici per la prestazione di servizi e lo svolgimento dei compiti connessi alla gestione degli alloggi; h) alla partecipazione, quale soggetto promotore o attuatore, alle iniziative riguardanti i programmi di riqualificazione urbana, comunque denominati;	Articolo 2 (Funzioni) 1. ACER, nel rispetto degli indirizzi programmatici della Regione Campania, provvede: a) alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica mediante il recupero, l'acquisto o la nuova costruzione di immobili, destinati alla locazione permanente a favore delle persone e delle famiglie deboli e fragili; b) alla gestione diretta del patrimonio di edilizia residenziale pubblica dell'Agenzia e anche alla gestione delegata del patrimonio di altri Enti pubblici, in base a criteri di efficienza, efficacia e sostenibilità; c) alla progettazione e realizzazione di programmi ed interventi di messa in sicurezza, manutenzione straordinaria e riqualificazione degli appartamenti e degli edifici di cui alle precedenti lettere a) e b); d) alla alienazione degli alloggi residenziali e di unità immobiliari ad uso non residenziale del patrimonio di proprietà, nel rispetto della normativa vigente e dei programmi di vendita approvati dalla Giunta regionale, per promuovere in primo luogo l'accesso alla piena proprietà dell'abitazione da parte degli assegnatari e anche lo sviluppo di attività di pubblica utilità, associative e commerciali nei comparti gestiti dall'Agenzia; e) alla realizzazione, acquisto o recupero, con risorse proprie, di unità immobiliari ad uso residenziale destinate prevalentemente alla locazione a canone concordato, allo scopo di soddisfare le esigenze abitative manifestate da particolari categorie sociali, nonché di unità immobiliari ad uso non residenziale; f) alla redazione di progetti ed alla realizzazione di interventi edilizi, opere di urbanizzazione ed infrastrutture affidati ad ACER dalla Regione, dagli enti locali e da altri soggetti pubblici e privati; g) alla progettazione, realizzazione e gestione di servizi di assistenza, consulenza tecnica ed amministrativa, a favore di enti locali e di altri enti pubblici, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti relativi agli alloggi degli stessi, per il supporto di altri servizi pubblici ed in generale delle attività istituzionali degli enti. Previa analisi costi/benefici, i servizi sono resi sulla base di convenzioni con i comuni e gli altri enti pubblici, nel rispetto della normativa vigente; h) alla partecipazione, quale soggetto promotore o attuatore, alle iniziative riguardanti i programmi di riqualificazione urbana, comunque denominati;
---	---

i) alla esecuzione di interventi sperimentali e programmi di contenuto innovativo con particolare riguardo alle tecniche costruttive, al risparmio energetico ed all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile nonché alla gestione degli immobili; l) alla predisposizione di piani per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per il risparmio energetico; m) all'espletamento dei compiti e delle funzioni affidati dalla Regione, ivi comprese le attività finalizzate a promuovere e ad incentivare la locazione di immobili di proprietà privata; n) all'attuazione di misure regionali di politica abitativa di contrasto a situazioni di disagio socio-economico per morosità incolpevole; o) alla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione destinato o destinabile alla residenza con apposito atto della Giunta regionale; p) alla partecipazione a fondi immobiliari destinati alla realizzazione di alloggi sociali ed alla riqualificazione urbana; q) alla promozione di programmi di interventi, volti alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, afferente l'edilizia residenziale pubblica (edifici ed aree) anche mediante programmi integrati di riqualificazione con il concorso di risorse pubbliche e private, di intesa con i comuni interessati. 2. L'ACER presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione dei programmi costruttivi e sulla gestione del patrimonio. Articolo 4 (Patrimonio e finanziamento) 1. L'ACER espleta le attività previste dal regolamento e dallo Statuto con i fondi derivanti dai: a) canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale e dai canoni di immobili in proprietà o affidati in gestione; b) canoni e introiti provenienti dalla gestione di immobili pubblici;	i) alla esecuzione di interventi sperimentali e programmi di contenuto innovativo con particolare riguardo alle tecniche costruttive, al risparmio energetico ed all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile nonché alla gestione degli immobili; l) alla predisposizione e all'attuazione di piani per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per il risparmio energetico; m) all'espletamento dei compiti e delle funzioni affidati dalla Regione, ivi comprese le attività finalizzate a promuovere e ad incentivare la locazione di immobili di proprietà privata; n) all'attuazione delle misure regionali di politica abitativa di contrasto a situazioni di disagio socio-economico per morosità incolpevole; o) alla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione destinato o da destinare alla residenza con apposito atto della Giunta regionale; p) al contrasto, repressione e prevenzione dei fenomeni di abusivismo abitativo riguardante unità immobiliari di proprietà dell'Agenzia, collaborando con le altre amministrazioni competenti e potendo anche gestire direttamente le azioni ed attività di recupero e ripristino degli alloggi occupati abusivamente, in conformità alla normativa vigente; q) alla partecipazione a fondi immobiliari destinati alla realizzazione di alloggi sociali ed alla riqualificazione urbana, nel rispetto delle norme di contabilità e finanziarie; r) alla promozione di programmi di interventi, volti alla valorizzazione degli edifici ed aree afferenti all'edilizia residenziale pubblica, anche mediante programmi integrati di riqualificazione, con il concorso di risorse pubbliche e private, di intesa con i comuni interessati. 2. ACER presenta annualmente alla Giunta Regionale una relazione sullo stato di attuazione dei programmi costruttivi e sulla gestione del patrimonio. Articolo 3 (Patrimonio e finanziamento) 1. ACER svolge le attività previste dal regolamento regionale e dallo Statuto con i fondi derivanti da: a) canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale e dai canoni di immobili in proprietà o affidati in gestione; b) canoni, compensi e introiti provenienti dalla gestione di immobili pubblici; c) compensi per spese tecniche e generali corrisposti dalla Regione o da altri enti o privati per
--	---

c) compensi per la gestione di immobili pubblici; d) compensi per spese tecniche e generali corrisposti dalla Regione o da altri enti o privati per l'attuazione di interventi di edilizia residenziale pubblica o altri interventi costruttivi; e) finanziamenti pubblici; f) proventi derivanti dall'eventuale alienazione del patrimonio immobiliare secondo la normativa nazionale e regionale; g) ulteriori proventi derivanti dalle attività svolte dall'Agenzia secondo quanto previsto dal regolamento e dallo Statuto; h) entrate straordinarie derivanti da lasciti e donazioni; i) entrate derivanti dai programmi di valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica mediante i programmi di cui alla lettera q) del comma 1, dell'art. 3.	l'attuazione di interventi di edilizia residenziale pubblica o altri interventi costruttivi; d) finanziamenti pubblici, comunitari, nazionali e regionali; e) proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare secondo la normativa nazionale e regionale; f) proventi derivanti dalle attività svolte dall'Agenzia, secondo quanto previsto dal regolamento regionale e dallo Statuto; g) entrate straordinarie derivanti da lasciti e donazioni; h) entrate derivanti dai programmi di valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica mediante i programmi di cui alla lettera r) del comma 1, del precedente articolo 2. 2. Costituisce patrimonio proprio di ACER il compendio dei beni immobili destinati ad uso abitativo e non, conferiti all'Agenzia all'atto della sua istituzione, trasferiti dagli enti di provenienza o provenienti dal patrimonio di altri enti pubblici che hanno successivamente attribuito ad ACER la titolarità e la gestione.
Articolo 5 (Organi istituzionali) 1. Sono organi dell'ACER: a) il Presidente; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Collegio dei revisori. 2. Gli organi di cui al comma 1 durano in carica tre anni e sono rinnovabili per una sola volta. Il termine di tre anni decorre dalla data di pubblicazione dell'atto di nomina sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 3. Il compenso complessivamente spettante al Consiglio di Amministrazione è fissato dalla Giunta regionale, all'atto di nomina, entro i limiti stabiliti, per le società partecipate dalla Regione, dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. 175/2016. Nelle more dell'emanazione del decreto previsto dalla citata disposizione normativa, il compenso complessivamente spettante al Consiglio di Amministrazione dell'Acer è determinato, ai sensi dell'art.1, comma 13 della Legge regionale n.10/2017, in misura non superiore ad euro 168.000,00, pari al settanta per cento del limite massimo previsto dall'art.3, comma 1, del D.M. n.166 del 23/12/2013 per l'amministratore delegato. L'importo complessivo, come determinato dalla Giunta regionale, è attribuito dal Consiglio di Amministrazione per una quota non superiore al trentacinque per cento al Presidente,	Articolo 4 (Organi dell'Agenzia) 1. Sono organi di ACER: a) il Presidente; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Collegio dei revisori. 2. Gli organi durano in carica tre anni e sono rinnovabili per una sola volta. Il termine di tre anni decorre dalla data di pubblicazione dell'atto di nomina del Presidente, dei consiglieri e dei revisori sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 3. Il compenso complessivamente spettante al Consiglio di Amministrazione è fissato dalla Giunta Regionale, all'atto di nomina, entro i limiti stabiliti, dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. 175/2016. 4. Nelle more del completamento e dell'aggiornamento delle disposizioni previste nel Decreto Legislativo citato e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 13, Legge della Regione Campania 31 marzo 2017, n. 10 e dall'articolo 3, comma 1, del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 dicembre 2013, n. 166, il compenso complessivamente spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione ACER è determinato in misura non superiore a euro 192.000,00. L'importo complessivo, come determinato dalla Giunta Regionale, è attribuito dal Consiglio di Amministrazione per una quota non superiore al quaranta per cento al Presidente e per

per una quota non superiore al venticinque per cento ad un consigliere, ove munito di delega e ripartito tra gli altri componenti per la restante parte.

Articolo 6 (Presidente)

1. Il Presidente del consiglio di amministrazione è il legale rappresentante dell'ente e la sua carica non può essere rivestita per più di due mandati consecutivi.

2. Il Presidente è eletto a maggioranza dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti e svolge le seguenti funzioni:

- a) convoca, fissa l'ordine del giorno e presiede il Consiglio di amministrazione;
 - b) assicura l'attuazione degli indirizzi stabiliti dal consiglio di amministrazione;
 - c) sovrintende al buon funzionamento dell'ACER;
 - d) coordina le attività del Consiglio di amministrazione, garantendo a tutti i componenti del Consiglio una partecipazione effettiva e informata;
 - e) svolge funzioni di impulso, coordinamento e guida delle attività del Consiglio di amministrazione.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dal consigliere di amministrazione più anziano di età.

Articolo 7 (Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti, nel rispetto dei principi della partecipazione di genere, tra soggetti qualificati in materia di edilizia, governo del territorio, gestione del patrimonio immobiliare, con rilevanti esperienze nella amministrazione e gestione di enti o istituti di diritto pubblico o privato, aziende, società o consorzi, sia pubblici che privati che svolgano o abbiano svolto attività analoghe o correlate a quella svolta dalla agenzia

la quota restante ripartito tra gli altri componenti, anche tenendo conto di eventuali deleghe.

Articolo 5 (Presidente)

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'ente ed è il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

2. Il Presidente è eletto a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti e svolge le seguenti funzioni:

- a) convoca, fissa l'ordine del giorno e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - b) assicura l'attuazione degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) sovrintende al buon funzionamento di ACER e assicura l'effettiva separazione fra attività di indirizzo del Consiglio e attività gestionali del direttore generale;
 - d) coordina le attività del Consiglio di Amministrazione, garantendo ai componenti del Consiglio una partecipazione effettiva ed informata;
 - e) svolge funzioni di impulso, coordinamento e guida delle attività del Consiglio di Amministrazione;
 - f) cura e sviluppa le relazioni istituzionali e la collaborazione con gli amministratori degli enti territoriali e con i rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato sul territorio.
3. Il Presidente nomina il Direttore generale di ACER, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 7 del presente Statuto.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dal consigliere di amministrazione più anziano di età.

Articolo 6 (Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero massimo di cinque componenti nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta Regionale. I componenti del Consiglio di amministrazione sono scelti, nel rispetto dei principi della partecipazione di genere, tra soggetti in possesso di comprovate e significative competenze ed esperienze in politiche della casa, governo del territorio, gestione del patrimonio immobiliare pubblico e privato, welfare sociale, sicurezza urbana e attività amministrative.

2. La nomina è disposta in conformità al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di

ovvero tra soggetti in possesso di comprovata competenza giuridico legale. 2. Il consiglio di amministrazione si dota di un proprio regolamento per l'organizzazione e il funzionamento interno. 3. Il consiglio di amministrazione trasmette annualmente alla Giunta regionale una relazione sulla attività svolta dall'Agenzia e sul conseguimento dei relativi risultati, nonché qualsiasi altra relazione che venga richiesta dall'Assessore regionale competente. Articolo 8 (Compiti del Consiglio di amministrazione) 1. Il Consiglio di amministrazione: a) adotta, con la maggioranza qualificata di quattro componenti su cinque, proposte di modifica dello Statuto dell'Agenzia, per la successiva approvazione da parte della Giunta regionale; b) stabilisce le linee d'indirizzo generali dell'Agenzia, fissa gli obiettivi annuali e pluriennali e approva, su proposta del Direttore Generale, i piani attuativi d'intervento in armonia con la programmazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica; c) adotta i regolamenti dell'Agenzia; d) individua il Direttore generale dell'Agenzia; e) adotta, su proposta del direttore generale, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo di ogni esercizio; f) adotta, su proposta del direttore generale, la dotazione organica dell'ACER, nonché le sue eventuali modifiche; g) delibera, sentito il direttore generale, l'assunzione di mutui o qualsiasi altra forma di accesso al credito; h) esercita tutte le funzioni ad esso demandate dalla vigente normativa in materia di edilizia residenziale e di gestione aziendale; i) esercita ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'Agenzia. 2. Il Consiglio di amministrazione può affidare deleghe ad un consigliere. 3. I regolamenti, il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono trasmessi entro trenta giorni dall'adozione, alla Giunta regionale per la relativa approvazione.	incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190. 3. Il Consiglio di Amministrazione trasmette annualmente al Presidente della Giunta Regionale e all'Assessore Regionale competente una relazione sulla attività svolta dall'Agenzia e sul conseguimento dei relativi risultati, nonché qualsiasi altra relazione che venga richiesta. Articolo 7 (Compiti del Consiglio di amministrazione) 1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 66 Statuto della Regione Campania in materia di distinzione fra attività politica ed attività gestionale: a) può approvare proposte di modifica dello Statuto dell'Agenzia, per la successiva e definitiva approvazione da parte della Giunta Regionale; b) stabilisce le linee d'indirizzo generali dell'Agenzia, fissa gli obiettivi annuali e pluriennali e approva i piani attuativi d'intervento, in armonia con la programmazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica; c) approva i regolamenti dell'Agenzia, su proposta del Direttore generale; d) individua il direttore generale dell'Agenzia, esclusivamente a seguito di procedura di selezione ad evidenza pubblica, aperta alla partecipazione dei cittadini italiani e dei paesi dell'Unione Europea, in possesso di laurea specialistica o magistrale e di comprovata esperienza dirigenziale di almeno 5 anni in enti pubblici o imprese private; e) approva, su proposta del direttore generale, e nei termini di legge il bilancio di previsione, il conto consuntivo di ogni esercizio e ogni altro atto della manovra di bilancio previsto dalla legge e dal regolamento di contabilità; f) approva, su proposta del direttore generale, la dotazione organica dell'ACER, nonché le sue eventuali modifiche; g) delibera, su proposta del direttore generale, l'assunzione di mutui o qualsiasi altra forma di accesso al credito; h) esercita le funzioni ad esso demandate dalla vigente normativa in materia di edilizia residenziale e di gestione aziendale. 2. I regolamenti, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e tutti i provvedimenti previsti nel presente articolo sono trasmessi entro sette giorni
--	--

Articolo 9 (Collegio dei Revisori) 1. Il Collegio dei revisori è organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Istituto. In particolare, il collegio: a) vigila sulla osservanza delle leggi, dello statuto e del regolamento di amministrazione e di contabilità; b) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili; c) verifica almeno ogni trimestre la situazione di cassa, nonché l'andamento finanziario e patrimoniale dell'Istituto; d) esprime parere sul bilancio di previsione, sull'assestamento e sulle variazioni allo stesso; e) redige la relazione sul conto consuntivo; f) trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Presidente della Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale competente, una relazione trimestrale sull'attività svolta e, entro il 30 gennaio di ogni anno, una dettagliata relazione sulla gestione della Agenzia riferita all'anno precedente; g) fornisce ogni informazione richiesta dalla Regione e dà immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore competente delle eventuali irregolarità riscontrate. 2. Il Collegio è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale. 3. I componenti del Collegio sono scelti da un elenco stilato a seguito di avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania rivolto a soggetti iscritti all'albo dei Revisori dei Conti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). La Giunta regionale disciplina i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco e le modalità con cui rendere pubbliche le operazioni di sorteggio, nonché i criteri di valutazione delle esperienze professionali ai fini della nomina del componente con funzioni di presidente. 4. I componenti del Collegio dei revisori restano in carica tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURC del provvedimento di	dall'approvazione ai competenti uffici della Giunta Regionale. Articolo 8 (Collegio dei Revisori) 1. Il Collegio dei revisori è organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Agenzia. In particolare, il Collegio: a) vigila sulla osservanza delle leggi, dello Statuto e del regolamento di amministrazione e di contabilità; b) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili; c) verifica almeno ogni trimestre la situazione di cassa, nonché l'andamento finanziario e patrimoniale dell'Istituto; d) esprime parere sul bilancio di previsione, sull'assestamento e sulle variazioni allo stesso; e) redige la relazione sul conto consuntivo; f) trasmette al Consiglio di Amministrazione, al Presidente della Giunta Regionale e all'Assessore regionale competente, una relazione trimestrale sull'attività svolta e, entro il 30 gennaio di ogni anno, una dettagliata relazione sulla gestione della Agenzia riferita all'anno precedente; g) fornisce ogni informazione richiesta dalla Regione e dà immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore competente delle eventuali irregolarità riscontrate; 2. Il Collegio è composto da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale; 3. I componenti del Collegio sono scelti da un elenco stilato a seguito di avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania rivolto a soggetti iscritti all'albo dei Revisori dei Conti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). La Giunta regionale disciplina i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco e le modalità con le quali rendere pubbliche le operazioni di sorteggio, nonché i criteri di valutazione delle esperienze professionali ai fini della nomina del componente con funzioni di presidente. 4. I componenti del Collegio dei revisori restano in carica tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURC del provvedimento di
---	--

nomina. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata del suo incarico è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. La mancata partecipazione a due riunioni consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza dall'incarico. La decadenza viene rilevata dal presidente del Collegio medesimo. Nel caso di decadenza del Presidente, la sostituzione è effettuata dalla Giunta regionale su segnalazione dell'Istituto. Il compenso dei componenti del collegio, a carico dell'Agenzia, è fissato dalla Giunta regionale, all'atto della nomina. Articolo 10 (Decadenza del Consiglio di amministrazione) 1. Il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale stessa, dichiara la decadenza del Consiglio di amministrazione per i seguenti motivi: a) gravi violazioni di legge; b) gravi inadempienze nell'attuazione dei compiti assegnati. 2. La Giunta regionale, nello stesso atto che dispone la decadenza, nomina un Commissario straordinario per il tempo strettamente necessario per il rinnovo del Consiglio di amministrazione. Articolo 11 (Direttore generale dell'Agenzia) 1. La direzione dell'Agenzia è affidata a un Direttore Generale nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione previa deliberazione del Consiglio di amministrazione all'esito di procedura di evidenza pubblica. Al direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, nei limiti previsti dal presente Statuto. Inoltre, esegue gli incarichi affidatigli dal consiglio di amministrazione e adotta, in caso di necessità ed	nomina. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata del suo incarico è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero Collegio. La mancata partecipazione a due riunioni consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza dall'incarico. La decadenza viene rilevata dal Presidente del Collegio medesimo. Nel caso di decadenza del Presidente, la sostituzione è effettuata dalla Giunta regionale su segnalazione dell'Istituto. 5. Il compenso dei componenti del collegio, a carico dell'Agenzia, è fissato dalla Giunta regionale all'atto della nomina, secondo le norme di legge. Articolo 9 (Decadenze) 1. Il Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, dichiara la decadenza del Consiglio di amministrazione o di uno dei suoi componenti per i seguenti motivi: a) gravi violazioni di legge, di regolamento e dello Statuto; b) gravi e comprovate inadempienze nell'attuazione dei compiti e delle funzioni assegnate. 2. Il Presidente della Giunta Regionale, nello stesso atto che dispone la decadenza del Consiglio, nomina un Commissario straordinario per il tempo strettamente necessario per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione o provvede alla nomina del nuovo componente, nel caso di decadenza di uno soltanto dei suoi componenti. Ove si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata del suo incarico è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero Collegio. Articolo 10 (Direttore generale dell'Agenzia) 1. La direzione dell'Agenzia è affidata a un direttore generale nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, all'esito di una procedura di evidenza pubblica ed è rinnovabile per una sola volta. 2. Al direttore generale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e
--	---

urgenza e sotto la propria responsabilità, le variazioni di bilancio e le modifiche alla dotazione organica, che sottopone al consiglio di amministrazione per la ratifica, nella prima seduta successiva all'adozione. 2. Il rapporto di lavoro con il Direttore Generale è regolato da contratto di diritto privato di durata triennale, redatto secondo schema approvato dalla Giunta regionale. 3. Il Direttore Generale ha diritto allo stesso trattamento economico previsto per il dirigente preposto alla struttura apicale della direzione generale degli uffici della giunta regionale, e comunque non superiore al compenso previsto per l'intero Consiglio di Amministrazione.	di controllo, nei termini previsti dal presente Statuto. 3. Il direttore generale dà attuazione agli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione e adotta, in caso di necessità ed urgenza e sotto la propria responsabilità, le variazioni di bilancio, le modifiche alla dotazione organica, e gli altri provvedimenti necessari a dare continuità all'azione amministrativa, che sottopone al Consiglio di Amministrazione per la ratifica, nella prima seduta successiva all'adozione; 3 bis. Il Direttore riferisce periodicamente al CDA sull'andamento della gestione e, su richiesta dello stesso ovvero di singoli consiglieri, relaziona in merito alle attività di competenza. 4. Il rapporto di lavoro con il direttore generale è regolato da contratto di diritto privato e può avere una durata da tre a cinque anni; 5. Il direttore generale ha diritto al trattamento economico previsto per il dirigente generale preposto alla struttura di vertice dell'amministrazione regionale, e comunque non superiore al compenso previsto per l'intero Consiglio di Amministrazione, determinato ai sensi del precedente articolo 4, commi 3 e 4.
Articolo 12 (Dipartimenti territoriali) 1. I Dipartimenti territoriali costituiscono articolazioni organizzative dell'ACER corrispondenti al territorio della Città metropolitana di Napoli e ai 4 territori provinciali della Regione. 2. I Dipartimenti sono dotati di autonomia funzionale ed amministrativa entro i limiti definiti dagli indirizzi e dalle direttive del Consiglio di Amministrazione. 3. Ogni Dipartimento è diretto da un dirigente individuato dal Direttore Generale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 165/2001. L'incarico ha la durata massima di tre anni ed è rinnovabile, nel rispetto della normativa vigente in materia di rotazione del personale dirigente. 4. I finanziamenti già erogati agli Istituti restano in assegnazione ai singoli Dipartimenti che proseguono tutte le attività tecniche ed amministrative relative a programmi ed interventi in corso alla data di trasformazione degli Istituti.	Articolo 11 (Dipartimenti territoriali ACER) 1. I Dipartimenti territoriali costituiscono articolazioni organizzative di servizio dell'Agenzia e corrispondono al territorio metropolitano del capoluogo di Regione e a quello delle Province della Campania. 2. Fanno parte dell'organizzazione ACER i cinque Dipartimenti di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno. 3. I Dipartimenti sono espressione di prossimità ai cittadini, agli assegnatari, agli enti territoriali e alle comunità civili di riferimento, per migliorare il servizio pubblico della casa nella Regione Campania. 4. Ogni Dipartimento è coordinato da un dirigente o da un funzionario responsabile nominato dal Direttore Generale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 5. Il coordinatore gestisce le risorse finanziarie e strumentali assegnate al Dipartimento, cura le relazioni con i dirigenti amministrativi e tecnici degli uffici pubblici e dei Comuni del territorio. 6. Il direttore generale di ACER svolge attività di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo sulle attività dei Dipartimenti e dei loro coordinatori, promuove forme di amministrazione

Articolo 13 (Bilancio di previsione e conto consuntivo) 1. L'ACER redige il bilancio di previsione e il conto consuntivo nel rispetto dell'ordinamento Contabile regionale e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. 2. I bilanci e i conti consuntivi sono approvati annualmente dalla Giunta regionale e sono pubblicati sul BURC. Articolo 14 (Norma di rinvio) 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso e pieno rinvio alle norme ed ai regolamenti inerenti l'attività dell'Ente ed alla materia dell'edilizia pubblica abitativa.	collaborativa con le amministrazioni pubbliche presenti sul territorio e sviluppa le relazioni sindacali con le associazioni rappresentative degli inquilini e degli assegnatari. 7. L'incarico del coordinatore di Dipartimento può avere una durata da tre a cinque anni. Articolo 12 (Bilancio di previsione e conto consuntivo) 1. ACER redige il bilancio di previsione e il conto consuntivo nel rispetto dell'ordinamento contabile regionale e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. 2. I bilanci e i conti consuntivi ACER sono inviati entro sette giorni dall'approvazione al Presidente della Giunta Regionale ai fini dell'inserimento nel bilancio consolidato della Regione Campania. Articolo 13 (Norma di rinvio) 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso e pieno rinvio alla disciplina vigente.
--	--